



## FATTO

Con ricorso depositato 14.12.2016 e ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l'INPS deducendo i seguenti fatti:

- che era sposata con ~~Giuseppe Agosti~~ di nazionalità italiana;
- che era titolare di permesso di soggiorno per coesione familiare con il marito cittadino italiano
- che era la madre di ~~Giulia Agosti~~, di nazionalità italiana, nata il 9.3.2016 a Roma;
- che aveva presentato in data 31.3.2016 domanda all'INPS per ottenere il *bonus bebè*;
- che aveva sollecitato tale domanda in data 14.7.2016;
- che l'INPS aveva rigettato tale domanda motivando il diniego per non essere la ricorrente titolare di utile permesso di soggiorno.

Deduciva l'illegittimità del diniego dell'INPS in quanto ai sensi dell'art. 1 comma 125 L.190/2014 la stessa in quanto titolare di permesso di soggiorno utile a lavorare in Italia aveva diritto a detto bonus bebè

Deduciva che il comportamento dell'INPS violava l'art.1 comma 125 L.190/2014 e era anche contrario alla direttiva comunitaria 2011/98/UE. Deduciva che il rigetto dell'INPS era discriminatorio nei confronti della ricorrente .

Deduciva altresì di rientrare nei limiti di reddito previsti dalla legge avendo un reddito inferiore ai 7000,00 euro come da dichiarazione ISEE che depositava.

Chiedeva pertanto che venisse dichiarato il suo diritto a percepire la prestazione ex art.1 comma 125 L.190/2014 con annullamento del provvedimento di rigetto dell'INPS e condanna dell'INPS al pagamento di quanto dovuto.

Si costituiva l'INPS eccependo il difetto di giurisdizione e l'inammissibilità del ricorso perché avendo ad oggetto una pretesa discriminazione doveva essere presentato nelle forme del rito speciale ex art.702 bis e quater c.p.c. e non nelle forme del rito ordinario ex art.409 e 443 c.p.c..

Eccepiva altresì l'improcedibilità del ricorso avente natura previdenziale in quanto avverso il provvedimento di rigetto non era stato presentato ricorso amministrativo.

Nel merito contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.

Concesso un termine per note la causa veniva discussa alla udienza del 12.5.2017 e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.

## DIRITTO

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario del lavoro essendo stata richiesta una prestazione di natura assistenziale.

Infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso.



La normativa della legge 190/2014 non prevede che avverso il rigetto della domanda di assegno di natalità venga presentato ricorso amministrativo. La mancata proposizione del ricorso amministrativo non costituisce quindi condizione di procedibilità dell'azione ex art.443 c.p.c..

Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché proposto con le forme del rito ordinario e non con il rito ex art.702 bis e quater c.p.c.

Al riguardo l'eventuale irregolare scelta del rito da applicare non comporta la conseguenza della inammissibilità del ricorso né comporta alcuna nullità del procedimento se non vi è stata lesione del diritto di difesa.

Si richiama sul punto quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione che con sentenza n.17775/2016 ha puntualizzato: *“occorre sottolineare che, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, l'inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza. La violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del 2008, Cass. SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass. n. 1448 del 2015).*

*Perché essa assuma rilevanza invalidante occorre infatti che la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi il suo fondato interesse alla rimozione di uno specifico pregiudizio processuale da essa concretamente subito per effetto della mancata adozione del rito diverso. Ciò perché l'individuazione del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma soltanto nella sua idoneità ad incidere apprezzabilmente sul diritto di difesa, sul contraddittorio e, in generale, sulle prerogative processuali della parte. Le società ricorrenti, invece, si limitano ad invocare la violazione della legge processuale, da cui deriverebbe una sanzione di inammissibilità non scritta, con una concezione del processo volta a ricollegare il danno processuale alla mera irregolarità, concezione avulsa dai parametri, oggi recepiti anche in ambito costituzionale e sovranazionale, di effettività, funzionalità e celerità dei modelli procedurali (da ultimo v. Cass. n. 4506 del 2016)....”*

Nel caso di specie, nessuna violazione del diritto di difesa è stata lamentata da INPS ed anzi, l'introduzione della domanda con il rito ordinario e non nelle forme sommarie ed accelerate del disposto dell'art.702 bis c.p.c. , ha certamente garantito un più ampio diritto di difesa a parte resistente

Quanto al merito, parte ricorrente deduce l'illegittimità del comportamento INPS e la natura discriminatoria dello stesso in quanto lesivo della direttiva 2011/98/UE del 13.12.2011 e del disposto dell'art. 1 comma 125 L.190//2014.

Al riguardo occorre esaminare le normative richiamate.

L'assegno di natalità è stato previsto dall'art.1 comma 125 L.190/2014 che prevede:

*“125. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui*



all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma e' corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato. ”

L'art.12 della Direttiva 2011/98/UE recita:

“ I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne:

- a) le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
- b) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;
- c) l'istruzione e la formazione professionale;
- d) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;
- e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004 ... ”

Tale direttiva attiene pertanto alla parità di trattamento prevista per tutti i lavoratori che soggiornano nel territorio dello stato rispetto ai trattamenti retributivi , normativi, previdenziali e assistenziali e alle normative di sicurezza sociale previste dal regolamento CE 883/2004.

Tuttavia il citato regolamento CE 883/2004 prevede il suo ambito di applicazione nelle seguenti specifiche materie:

“Articolo 3

Ambito d'applicazione “ratione materiae”

1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

- a) le prestazioni di malattia;
- b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;
- c) le prestazioni d'invalidità;
- d) le prestazioni di vecchiaia;
- e) le prestazioni per i superstiti;
- f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;
- g) gli assegni in caso di morte;
- h) le prestazioni di disoccupazione;
- i) le prestazioni di pensionamento anticipato;
- j) le prestazioni familiari.



2. Fatte salve le disposizioni dell'allegato XI, il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi o non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore.

3. Il presente regolamento si applica anche alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all'articolo 70.

4. Tuttavia, le disposizioni del titolo III del presente regolamento non pregiudicano le disposizioni legislative degli Stati membri relative agli obblighi dell'armatore.

5. Il presente regolamento non si applica né all'assistenza sociale e medica, né ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze”

La definizione di **“prestazione familiare”** è chiarita dall'art.1 punto z del citato regolamento che esplicitamente definisce: “z) *“prestazione familiare”, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi su gli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I.* “

Sulla base della normativa sopra richiamata pertanto l'assegno di natalità richiesto dalla ricorrente, che rientra tra gli assegni speciali di nascita previsti dal punto z del Regolamento CE 883/2004, non può considerarsi prestazione familiare oggetto del citato regolamento. Tale beneficio non può neppure essere considerato un beneficio rientrante nelle prestazioni di paternità o maternità indicate dalla citata direttiva riguardando tali prestazioni i benefici riconosciuti ai lavoratori e fondati sui contributi lavorativi dagli stessi versati.

L'assegno oggetto del presente giudizio è tuttavia sicuramente una prestazione assistenziale, prevista dall'ordinamento per un periodo di tempo limitato e volta a “incentivare la natalità e a contribuire alle spese per il suo sostegno”.

Tale normativa prevede che il citato assegno sia erogato per figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'art.9 Decreto TU immigrazione .

Tale disposizione non appare in contrasto con la normativa europea sopra richiamata, escludendo espressamente la normativa europea del regolamento CE 883/2004 la disciplina degli *“degli assegni speciali di nascita”* , istituito nel quale rientra certamente l'assegno di natalità oggetto del presente procedimento.

L'applicazione di tale normativa, per le ragioni sopra esposte non appare quindi in contrasto con le direttive comunitarie.

Nel caso specifico l'INPS ha negato tale beneficio ritenendo che la ricorrente non sia titolare del permesso di soggiorno ex art.9 TU della immigrazione e cioè del c.d. “permesso di soggiorno per lungo periodo”.

L'interpretazione fornita dall'Istituto alla normativa è errata.

La ricorrente infatti è titolare del permesso di soggiorno “per coesione familiare”.

Al riguardo l'art.10 comma 1 D.Lgs 30/2007 prevede: *“ I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino*



*alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto."*

L'art.23 del D.Lgs 30/2007 prevede altresì "1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana".

La ricorrente quindi, pur non essendo titolare di permesso di soggiorno ex art.9 TU immigrazione, è tuttavia titolare di diverso permesso di soggiorno "per coesione familiare" che le consente comunque di soggiornare permanentemente nel territorio dello Stato come cittadino dell'Unione. Il suo permesso di soggiorno è quindi certamente idoneo ad ottenere l'assegno di natalità.

Inoltre la ricorrente è coniugata con un cittadino italiano \_\_\_\_\_ ed è madre della cittadina italiana \_\_\_\_\_ nata il 9.3.2016 (vedasi doc. 2, 3, 4 parte ricorrente).

La ricorrente ha quindi tutti i requisiti, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa dell'art.1 comma 125 legge 190/2014 per avere diritto all'assegno di natalità richiesto in quanto è titolare di un permesso di soggiorno che le consente di soggiornare nel nostro territorio permanentemente, è madre di una bambina nata a marzo 2016 che ha la cittadinanza italiana in quanto figlia di cittadino italiano, ed ha anche un reddito inferiore ai minimi indicati dalla legge 190/2014 come risulta dalla dichiarazione ISEE allegata e non contestata da INPS (doc. 9 parte ricorrente). L'INPS deve quindi essere condannato al pagamento del citato beneficio nell'importo previsto dalla legge in favore della ricorrente.

La soccombenza dell'Istituto giustifica la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno di natalità ex art.1 comma 125 L.190/2014 e per l'effetto condanna l'INPS al pagamento della citata prestazione in favore della ricorrente oltre interessi legali come per legge.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessive €2.400,00 oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

Roma, 12.5.2017

IL GIUDICE  
Dott. C. Monterosso

